

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 12 aprile 2019

CIRCOLARE N. 20/2019

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Scadenza/Adempimento

Oggetto: imposta di bollo su documenti informatici

Le scritture contabili possono essere emesse, conservate ed esibite in formato elettronico.

Con riferimento alle scritture obbligatorie ai sensi del Codice civile, come ad esempio il libro giornale, il libro inventari, nonché i libri sociali tenuti dalle società di capitali, deve essere comunque assolta l'imposta di bollo.

Considerato che per le scritture conservate con modalità informatiche non è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante le marche, sono stabiliti criteri specifici. (Analogamente alle scritture conservate in forma cartacea, l'imposta di bollo non è dovuta per i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili, ecc.)

Con l'entrata in vigore del DM 17.6.2014, concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, sono state modificate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo sulle scritture contabili conservate elettronicamente.

Il Decreto stabilisce che:

- il versamento è effettuato con il modello F24, mediante versamento in unica soluzione a saldo;
- sono eliminate le comunicazioni cartacee all'Agenzia delle Entrate dell'imposta dovuta o a credito.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it

MISURA DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER I DOCUMENTI INFORMATICI

L'ammontare dell'imposta per ciascun libro è pari a:

€ 16,00 ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse (anziché ogni 100 pagine)	per società di capitali (in quanto già soggette alla tassa annuale di concessione governativa)
€ 32,00 ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse (anziché ogni 100 pagine)	per imprese individuali e società di persone

La misura dell'imposta di bollo è la stessa prevista per i documenti cartacei; tuttavia cambia il riferimento che non è al numero di pagine, ma al numero di registrazioni.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

Termini di versamento

La disposizione prevede che l'imposta di bollo sia **corrisposta** esclusivamente a **saldo entro il 30.4** (29.4 negli anni bisestili) dell'anno successivo a quello di riferimento.

Considerato che non sono previsti versamenti in acconto e/o la necessità di effettuare il conguaglio acconto/saldo, sono soppresse le comunicazioni all'Ufficio ed è altresì soppresa la comunicazione iniziale da effettuare entro il 31.12 dell'anno precedente a quello dal quale si iniziano a conservare in modo digitale le scritture.

Modalità di versamento

Il versamento **va effettuato con il modello F24** esclusivamente in via telematica e dev'essere compilato indicando:

Codice Tributo	2501 "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari"
-----------------------	--

Anno di Riferimento	l'anno per il quale si effettua il versamento, ossia "l'anno di competenza" delle scritture
----------------------------	--

Ravvedimento operoso

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo può essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso riportando nel modello F24 il codice tributo:

- "2502" per le sanzioni
- "2503" per gli interessi

IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE

Le modalità di versamento dell'imposta di bollo sopra descritte vanno osservate anche con riferimento alle fatture elettroniche **emesse nel 2018**, qualora sulle stesse sia dovuta l'imposta di bollo (per le fatture che riportano importi esenti/esclusi IVA superiori ad € 77,47), nella consueta misura di € 2 per ciascuna fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners – Commercialisti